

- All' **A.G.R.E.A**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 - BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**  
Via G.B. Trener, 3  
38100 - TRENTO
- All' **ARCEA**  
“Cittadella Regionale”  
Loc. Germaneto  
88100 - CATANZARO
- All' **ARPEA**  
Via Bogino, 23  
10123 - TORINO
- All' **A.R.T.E.A**  
Via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 - FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 - PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**  
Via Palestro, 81  
00185 - ROMA
- All' **Organismo pagatore  
della Regione Lombardia**  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 - MILANO

- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**  
Via Alto Adige, 50  
39100 - BOLZANO 2
- All' Organismo Pagatore **ARGEA Sardegna**  
Via Caprera 8  
09123 - Cagliari
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 - ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 - ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 - ROMA
- Al **CAA Caf Agri**  
Via Nizza 154  
00198 - Roma
- Al **CAA degli Agricoltori**  
Via Piave 66  
00187 - Roma
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**  
-Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale  
-Dir. Gen. delle politiche Internazionali e dell'Unione europea

Via XX Settembre 20  
00186 - ROMA

Alla **Regione Veneto**  
Area Marketing territoriale,  
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport  
Coordinamento Commissione  
Politiche agricole  
Palazzo Sceriman  
Cannaregio, 168  
30121 - Venezia (VE)

Alla **SIN S.p.A.**  
Via Curtatone 4/D  
00185 - ROMA

Alla **Leonardo S.p.A**  
Piazza Monte Grappa, 4  
00195 - ROMA

Alla **EY Advisory S.p.A**  
Via Aurora 43,  
00187 - ROMA

**OGGETTO: Modificazioni alla disciplina relativa al sostegno accoppiato di cui alle circolari prot. n. 37267 del 18 maggio 2023 e prot. 36677 del 16 maggio 2023, nonché precisazioni concernenti il giovane e il nuovo agricoltore e l'eco-schema 1, livello 2.**

La presente circolare sostituisce integralmente la circolare AGEA prot. n. 37267 del 18 maggio 2023 ed il paragrafo 3 della circolare AGEA prot. n. 36677 del 16 maggio 2023 a seguito degli approfondimenti eseguiti in relazione alla disciplina relativa al sostegno accoppiato al reddito contenuta nella circolare AGEA prot. n. 31370 del 28 aprile 2023.

## 1. Sostegno accoppiato al reddito

Ai fini della presentazione della richiesta di aiuto e dei successivi pagamenti relativi agli interventi a superficie, si precisa che l'agricoltore che nella campagna di riferimento coltivi sulla medesima superficie sia una coltura principale che una coltura secondaria, può percepire il pagamento del sostegno accoppiato per entrambe le colture coltivate in epoche diverse, a condizione che non si tratti di un doppio pagamento per lo stesso premio o che gli interventi abbiano la stessa finalità e che siano rispettate tutte le condizioni di ammissibilità di ciascun intervento, comprese le ordinarie condizioni di coltivazione e di maturazione delle produzioni.

In particolare, il sostegno nell'ambito di un determinato intervento di sostegno accoppiato può essere concesso anche nell'ambito di un altro intervento di sostegno accoppiato nel rispetto di quanto di seguito indicato:

- a) **NON** è possibile chiedere a premio per più di una volta sulla medesima superficie la stessa specie;
- b) è **possibile** presentare richiesta per premi differenti per specie diverse che si susseguono sulla medesima superficie purchè siano rispettate le ordinarie condizioni di coltivazione e di maturazione delle rispettive produzioni;
- c) per lo specifico premio alla coltivazione di girasole e colza di cui all'art. 27 del DM 23.12.2022 n. 660087, poiché sulla medesima superficie lo stesso premio può essere richiesto una sola volta, **NON** è possibile richiedere a premio la colza in primo raccolto ed il girasole in secondo raccolto o viceversa;
- d) per gli specifici premi alla coltivazione di soia di cui all'art. 33 del DM 23.12.2022 n. 660087 e alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia di cui all'art. 34 del DM 23.12.2022 n. 660087, **NON** è possibile richiedere entrambi i premi poiché gli stessi hanno la medesima finalità di sostegno, cioè favorire la produzione di proteine vegetali.

## 2. Precisazioni concernenti il giovane e il nuovo agricoltore

Con riferimento al requisito di istruzione e competenza previsto dagli artt. 5 e 6 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 rispettivamente per il giovane e per il nuovo agricoltore, ed in particolare all'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti

accreditati dalle Regioni o Province autonome, si precisa che il monte di 150 ore può essere raggiunto anche mediante la partecipazione a più corsi di formazione diversi tra loro, ciascuno dei quali preveda il superamento dell'esame finale.

Inoltre, con riferimento al paragrafo 3.2, lett. c), punto 2) e al paragrafo 5 della circolare AGEA prot. n. 35478 del 12.05.23, nonché al paragrafo 5 della circolare AGEA prot. n. 35149 del 12.05.23, concernenti rispettivamente le istruttorie del nuovo agricoltore e del giovane agricoltore, le parole *“relativo ad un percorso formativo di durata almeno triennale”* in relazione al requisito di istruzione e competenza sono da riferirsi alla qualifica professionale (titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale) e non all'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione.

### **3. Eco-schema 1**

Con riferimento al paragrafo 2.2.1 della circolare AGEA prot. n. 31369 del 28.04.23 che disciplina l'eco-schema 1, lo stesso è integrato come segue, in relazione alla verifica dell'attività di pascolamento prevista quale condizione di ammissibilità dei pagamenti del livello 2, del predetto eco-schema 1.

In particolare, in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, lettera h) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, le Regioni/Province autonome possono adottare provvedimenti specifici e peculiari di utilizzo delle superfici a pascolo nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo ai fini del pascolamento di capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente.

In tali casi, al fine di consentire la verifica del rispetto del rapporto UBA/ha ed il pagamento dell'eco-schema 1, livello 2 in favore dei soggetti intestatari di codici di allevamento privi di superficie dichiarata a pascolo nella domanda unica, è necessario che questi ultimi comunichino al competente Organismo pagatore, nell'ambito delle modalità di presentazione delle domande di aiuto dallo stesso definite, il CUAA del soggetto titolare delle superfici sulle quali pascolano i propri animali.

**IL DIRETTORE**

**(Dott.ssa Silvia LORENZINI)**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica  
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/200